

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “CODICE DEL TERZO SETTORE,
A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO
2016, N. 106”**

Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 104 articoli suddivisi in dodici Titoli, è predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La delega prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del terzo settore.

I Titoli primo e secondo recano disposizioni di carattere generale relative agli enti del Terzo settore. Il Titolo terzo prevede disposizioni in materia di volontari e di attività di volontariato.

I Titoli quarto e quinto disciplinano le specifiche tipologie di enti del Terzo settore, in particolare le associazioni e le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso. E’ inoltre prevista una norma di rinvio – articolo 40 – alla disciplina delle imprese sociali dettata dal decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e alla disciplina delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il Titolo sesto disciplina il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Titolo settimo reca la disciplina relativa ai rapporti con gli enti pubblici.

Il Titolo ottavo detta disposizioni in materia di promozione e di sostegno degli enti del Terzo settore prevedendo l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, la disciplina dei centri di servizio per il volontariato e norme in materia di risorse finanziarie destinate agli enti medesimi.

Il Titolo nono reca disposizioni in materia di titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore e altre forme di finanza sociale.

Il Titolo decimo disciplina il regime fiscale degli enti in parola.

Il Titolo undicesimo detta disposizioni in materia di controlli e coordinamento.

Infine il Titolo dodicesimo reca disposizioni transitorie e finali.

Ciò premesso si procede all’illustrazione delle singole disposizioni.

L’articolo 1 individua finalità ed oggetto del decreto, indicando obiettivi di riordino e revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. Data la sua natura ordinamentale, la norma non è idonea a generare oneri finanziari.

L’articolo 2 individua i principi generali che informano la disciplina. Il contenuto della norma non comporta la produzione di oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 3 individua le fonti normative applicabili agli Enti del Terzo settore e, come tale, non comporta alcun onere finanziario.

L’articolo 4 individua nel dettaglio, per tipologie, gli enti che rientrano nel cd. “Terzo settore” definendone in generale le caratteristiche nonché i casi di esclusione. Essa è insuscettibile di generare oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 5 individua le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono svolgere. Non sono previsti dalla disposizione oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 6 prevede la possibilità per gli enti del Terzo settore, conformemente alle disposizioni statutarie, di esercitare in via secondaria attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente. I criteri e i limiti di tale esercizio saranno definiti con decreto interministeriale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze. Anche tale disposizione è neutra rispetto agli effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 7 definisce il concetto di raccolta fondi, uno degli strumenti di autofinanziamento degli enti del Terzo settore, rinviando ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle relative linee guida. Dalla disposizione in esame non discendono oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 8 prevede per gli enti del Terzo settore l'assenza di scopo di lucro, prescrivendo la destinazione del patrimonio allo svolgimento delle attività statutarie e vietando la distribuzione anche indiretta di eventuali utili ed avanzi di gestione. Il contenuto regolatorio della norma non può generare effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 prevede, in caso di estinzione o scioglimento, l'obbligo per gli enti di devolvere il proprio patrimonio ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore. Anche tale disposizione non produce effetti di spesa sul bilancio dello Stato.

L'articolo 10 prevede per alcuni enti del Terzo settore la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi del Codice civile. La portata ordinamentale di tale norma esclude la possibilità di generare oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 11 prevede per gli enti del Terzo settore l'obbligo di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. Da tale obbligo non discendono oneri a carico del bilancio dello Stato, laddove gli effetti di spesa relativi all'istituzione ed alla gestione del registro medesimo sono trattati più diffusamente nella parte della presente relazione relativa all'articolo 53.

L'articolo 12 regola l'utilizzo della denominazione di "ente del Terzo settore". In ragione del contenuto meramente regolatorio della norma, non si prevedono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 prevede gli obblighi degli enti del Terzo settore in materia di scritture contabili e modalità di redazione e deposito del bilancio di esercizio. La disposizione, trattandosi di obblighi a carico di soggetti privati, non genera alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 14 individua gli enti del Terzo settore tenuti a redigere e pubblicare il bilancio sociale e quelli tenuti ad oneri di pubblicità di emolumenti compensi e corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti o agli associati. Anche in questo caso, trattandosi di obblighi a carico di soggetti privati, non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 15 detta disposizioni in materia di libri sociali, ulteriori rispetto a quelli contabili e di bilancio: la norma, per le stesse ragioni riportate negli articoli precedenti, non comporta alcun onere finanziario pubblico.

L'articolo 16 reca disposizioni sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli enti del Terzo settore, dalle quali non discendono oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 17 definisce e regola la figura del volontario che opera nell'ambito degli enti del Terzo settore. Il contenuto ordinamentale della disposizione in esame rende la stessa inidonea ad avere effetti di spesa sul bilancio dello Stato.

L'articolo 18 prevede l'obbligo per gli enti del Terzo settore di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La disposizione al comma 3 prevede che i costi della copertura assicurativa, in caso di attività svolta in convenzione con una pubblica amministrazione, siano a carico di quest'ultima. La disposizione in sé non è idonea a generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri derivanti dall'obbligo assicurativo rientrano tra quelli derivanti dallo svolgimento delle attività previste in convenzione (art. 56) e devono essere calcolati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo del rimborso, dovuto solo per le spese effettivamente sostenute e documentate. Poiché la sottoscrizione delle convenzioni da parte delle singole amministrazioni pubbliche è legittima, tra l'altro, solo ove il relativo bilancio presenti la necessaria copertura finanziaria, la norma non genera oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, potendo le Amministrazioni interessate utilizzare lo strumento convenzionale con gli enti del Terzo settore entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni pubbliche promuovano la cultura del volontariato anche attraverso apposite iniziative organizzate nell'ambito delle attività scolastiche, e che le competenze acquisite nello svolgimento delle attività di volontariato possano essere riconosciute in ambito scolastico, universitario o lavorativo. La disposizione non è idonea a generare nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le iniziative di promozione possono essere svolte dalle Amministrazioni pubbliche nei limiti delle risorse disponibili.

Con **l'articolo 20** inizia il titolo IV del Codice del Terzo settore, relativo alle associazioni e alle fondazioni del terzo settore. La disposizione definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni seguenti, pertanto non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

L'articolo 21 individua i contenuti obbligatori dell'atto costitutivo degli enti del titolo IV. Il contenuto ordinamentale della norma non genera spese a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 22 prevede per gli enti del Terzo settore un procedimento semplificato di acquisto della personalità giuridica in deroga al d.P.R. 361/2000, mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. La disposizione non prevede nello specifico oneri aggiuntivi a carico dello Stato, fermo restando che l'art. 53, cui si rinvia, quantifica le risorse aggiuntive in generale destinate all'operatività degli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore presso le regioni e province autonome, titolari del procedimento di acquisto di personalità giuridica di cui si tratta.

L'articolo 23 prevede alcune disposizioni volte a caratterizzare la struttura organizzativa delle associazioni e fondazioni e garantire l'entrata di nuovi soci senza vincoli precostituiti. Riguardando le caratteristiche intrinseche degli enti, tale disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli articoli 24 e 25 disciplinano il funzionamento e i compiti dell'organo assembleare delle associazioni e fondazioni di terzo settore e il diritto di voto degli iscritti. Trattandosi di disciplina interna ai soggetti privati, non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli articoli 26, 27 e 28 disciplinano le caratteristiche dell'organo di amministrazione delle associazioni e fondazioni del terzo settore, prevedono l'applicabilità del codice civile alle situazioni di conflitto di interessi degli amministratori e rinviando al codice civile per la disciplina del regime di

responsabilità di amministratori, componenti dell'organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le disposizioni in esame non comportano spese a carico del bilancio dello Stato in quanto disciplinano la struttura interna di enti di diritto privato .

L'articolo 29 estende agli enti associativi e alle fondazioni del terzo settore l'articolo 2409 del codice civile, che prevede per le società la denuncia al Tribunale in caso di irregolarità nella gestione. Non sono previsti costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Gli articoli 30 e 31 prevedono i casi in cui nelle fondazioni e nelle associazioni del terzo settore devono essere nominati rispettivamente un organo di controllo, con individuazione dei compiti di quest'ultimo e i casi in cui è prevista la nomina di un revisore legale. Non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di disposizioni regolative dell'organizzazione interna degli enti di diritto privato.

Il titolo V disciplina l'ordinamento di alcune particolari categorie di enti del terzo settore, ovvero le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso. E' inoltre prevista una norma di rinvio – articolo 40 – alla disciplina delle imprese sociali dettata dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e alla disciplina delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'articolo 32 individua le caratteristiche delle organizzazioni di volontariato e il contenuto dei relativi atti costitutivi, prevedendo per le organizzazioni che svolgono attività di protezione civile l'applicazione delle norme del Codice nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile. La disposizione, a carattere ordinamentale, non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 33 limita i casi in cui le organizzazioni di volontariato possono far ricorso a prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura in aggiunta all'apporto dei volontari e individua le tipologie delle fonti di finanziamento utilizzabili per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, escludendo la possibilità di ricevere, per le attività svolte, corrispettivi o compensi, avendo diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate. Si tratta anche qui di disposizione che non prevede nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 34 vieta la corresponsione di compensi ai componenti degli organi sociali (ad eccezione dei i membri dell'organo di controllo in possesso di specifici requisiti professionali), fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. La disposizione, rivolta ad enti di diritto di privato, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli articoli 35 e 36 disciplinano la categoria delle associazioni di promozione sociale.

In particolare, **l'articolo 35** individua la forma giuridica, il numero minimo di soci e le finalità oltre alle tipologie di soggetti che per definizione o caratteristiche non possono essere considerati APS, disciplinando le caratteristiche della compagine associativa e regolando l'utilizzo nella denominazione sociale del "nome" di Associazione di promozione sociale o del relativo acronimo.

L'articolo 36 regola la possibilità di avvalersi di lavoro dipendente o autonomo individuando limiti numerici in tal senso. Entrambe le disposizioni, data la loro natura ordinamentale, non sono suscettibili di comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 37 individua la nuova tipologia degli enti filantropici e, in ragione del suo contenuto definitorio, non comporta alcun tipo di onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Anche **l'articolo 38** che prevede le tipologie di entrate ammissibili per tali enti, rappresenta una disposizione a carattere ordinamentale, che non comporta oneri finanziari pubblici. Lo stesso vale

per l'**articolo 39** che prevede per questi ultimi l'obbligo di inserire alcuni specifici contenuti nel bilancio sociale.

L'**articolo 40** contiene il mero rinvio, per la disciplina delle imprese sociali, al decreto legislativo in materia, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) della legge n. 106/2016 ferma restando per le cooperative sociali e i loro consorzi la disciplina di cui alla legge n. 381/1991. La portata contenutistica della disposizione esclude qualsiasi onere a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 41** fornisce la definizione e individua compiti e caratteristiche delle reti associative, specifica tipologia di enti del terzo settore. La disposizione, in ragione della sua portata regolatoria, non produce oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 42** reca il rinvio, per le società di mutuo soccorso alla vigente disciplina della legge n. 3818/1886 e s.m.i., senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 43** prevede disposizioni derogatorie al regime di cui all'articolo precedente per le società di mutuo soccorso che nei tre anni dall'entrata in vigore del codice si trasformino in associazioni del terzo settore. La norma, che consente loro di mantenere il proprio patrimonio, non determina oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 44** esonera le società di mutuo soccorso dal versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali previsto a carico delle società cooperative in favore dei fondi mutualistici e dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese qualora siano di dimensioni ridotte e non gestiscano fondi sanitari integrativi. La disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, nemmeno in termini di minor introiti per i fondi mutualistici gestiti dallo Stato, in quanto non sono mai potuti affluire ai fondi in parola versamenti da parte delle società di mutuo soccorso, in considerazione del fatto che il relativo modello societario è istituzionalmente inidoneo a produrre utili (infatti le società di mutuo soccorso sono enti non lucrativi, che non svolgono attività d'impresa, non hanno capitale sociale e vi è l'obbligo di impiegare la totalità dei contributi dei soci in attività in favore dei medesimi).

L'**articolo 45** in attuazione della previsione dell'articolo 4, comma 1, lettera m), della legge n. 106 del 2016, prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore suddiviso in specifiche sezioni. Tale registro, nel rispetto del principio dell'autonomia amministrativa delle Regioni, è gestito operativamente su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua la struttura competente in materia. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Pertanto l'ufficio del registro unico opera a livello regionale, prevedendosi a livello centrale la gestione della sezione relativa alle reti associative e il coordinamento con le Amministrazioni regionali atto ad assicurare l'effettiva operatività. A livello centrale a tali adempimenti si provvede nell'ambito della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali disponibile a legislazione. La struttura competente, a livello dirigenziale non generale sarà individuata nell'ambito del centro di responsabilità amministrativa Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale dell'impresa.

L'**articolo 46** enumera le sezioni del Registro unico e individua le modalità per modificare tale configurazione. Essa, in ragione del suo contenuto meramente regolatorio, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 47**, al netto delle disposizioni di dettaglio previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 54, disciplina il procedimento per l'iscrizione al Registro unico nazionale, da attivare

presso il relativo Ufficio competente per territorio e i rimedi giurisdizionali attivabili contro il diniego di iscrizione. La disposizione, dai contenuti tipicamente ordinamentali, non produce nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 48 individua le informazioni e gli atti la cui conoscibilità al pubblico è demandata al Registro unico (contenuti del Registro); la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 49 individua gli adempimenti in capo all'Ufficio e al Tribunale competente in caso di estinzione o scioglimento dell'ente del Terzo settore, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 50 individua le fattispecie che consentono la cancellazione dal Registro unico di un ente o il suo trasferimento in altra sezione, nonché i relativi provvedimenti giurisdizionali. Essa non prevede nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 51 detta le disposizioni in materia di revisione periodica dei soggetti iscritti al registro unico nazionale. L'attività di revisione in capo agli Uffici del registro unico rientra tra quelle di controllo di cui all'articolo 53, che prevede uno specifico stanziamento e le relative modalità di copertura.

L'articolo 52 disciplina la funzione di pubblicità del Registro unico nei confronti dei terzi. La portata regolatoria della norma esclude nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 53 individua la tempistica per l'avvio del Registro unico nazionale attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale e provvedimenti delle Regioni prodromici all'avvio concreto del Registro.

Il comma 3 dell'articolo quantifica in 25 milioni di euro per il 2018, 20 milioni di euro per il 2019 e il 2020, 14,7 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro, sia per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento da parte delle Regioni delle attività relative alla gestione del registro e dei connessi procedimenti, nonché delle attività di controllo di cui all'articolo 93, comma 3. Nei limiti della predetta quantificazione, nei primi due anni, si prevede un impiego in buona parte concentrato sulla configurazione iniziale e l'avvio dell'infrastruttura informatica e, a partire dal 2020, una riduzione progressiva legata alla necessità di assicurare la conduzione del sistema a fronte della quale sarà necessaria un'implementazione delle attività di controllo da parte dei singoli uffici del registro. In tal senso si prevede che tali risorse potranno essere impiegate anche attraverso degli accordi di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Tale disposizione, come esplicitato nel successivo articolo 103, comma 1, trova copertura attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a regime dall'anno 2017.

L'articolo 54 prevede ulteriori contenuti per il decreto attuativo di cui all'articolo 53 e alcune disposizioni ordinamentali, senza alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 55 richiede alle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali di programmazione e progettazione di interventi e servizi, di coinvolgere attivamente gli enti del terzo settore, individuati secondo principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri in

quanto riguarda esclusivamente modalità procedurali delle attività delle pubbliche amministrazioni, da svilupparsi nei limiti delle risorse disponibili.

L'articolo 56 contiene la disciplina delle convenzioni sottoscrivibili dalle amministrazioni pubbliche con le associazioni di promozione social e le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, i requisiti che i suddetti enti devono possedere e i contenuti delle convenzioni stesse, nonché l'esclusione di attribuzioni finanziarie agli enti ulteriori rispetto al mero rimborso dei costi diretti effettivamente sostenuti e di quelli indiretti nella quota parte direttamente imputabile all'attività oggetto di convenzione. La disposizione, di natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le singole amministrazioni infatti potranno legittimamente sottoscrivere le convenzioni in parola nei limiti delle risorse finanziarie a loro disposizione.

L'articolo 57 disciplina specificamente le convenzioni relative ai servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza. Anche in questo caso la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le amministrazioni operano nei limiti delle risorse a loro disposizione.

L'articolo 58 prevede l'istituzione del Consiglio Nazionale del Terzo settore, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge di delega; **l'articolo 59** individua la sua composizione, **l'articolo 60** i suoi compiti. Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le norme prevedono infatti che la partecipazione all'organo dei suoi componenti è gratuita e che non debba dar luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, in coerenza con la previsione dell'art.12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135. Si prevede inoltre che per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, il Consiglio si avvalga delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, le spese volte ad assicurare il normale funzionamento dell'organo collegiale saranno imputate ai capitoli di bilancio relativi, rispettivamente, al trattamento economico del personale del Ministero, che svolgerà funzioni di supporto al Consiglio medesimo, e all'acquisto di beni e servizi, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni".

Dall'articolo 61 all'articolo 66 viene declinata la disciplina relativa alla revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato (CSV), istituiti dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n.266 (legge - quadro sul volontariato). Più specificamente:

L'articolo 61 stabilisce i requisiti prescritti per l'accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato. Le disposizioni in esso contenute non comportano oneri finanziari.

L'articolo 62 disciplina il finanziamento dei CSV, in coerenza con il dettato dell'art.5, comma 1, lettera e) della legge n.106/2016, nel punto in cui prevede il finanziamento stabile dei CSV medesimi, attraverso un programma triennale, con le risorse già previste dall'articolo 15 della legge n.266/1991, nonché nel punto in cui prevede la revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei CSV, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali tra loro coordinati sul piano nazionale. Il citato articolo 15 della legge n. 266/1991 ha previsto l'istituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con

la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. Tali fondi sono alimentati dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sulle quali la medesima legge pone l'obbligo di accantonare, ai fini del successivo versamento, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e degli ulteriori accantonamenti previsti per legge. La nuova disciplina introdotta dal decreto in esame assegna all'Organismo nazionale di controllo di cui al successivo articolo 64 il compito di determinare l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, incentrato sull'istituzione di un Fondo unico nazionale, amministrato dallo stesso Organismo nazionale di controllo e alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, mediante contributi annuali obbligatori, integrativi o volontari. I contributi annuali obbligatori corrispondono, ai sensi del comma 3, ad una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti, individuati in conformità alle previsioni del decreto legislativo n.153/1999. Le Fondazioni di origine bancaria calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme in tal modo dovute, versandole al Fondo unico nazionale entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio. Qualora l'ammontare dei contributi obbligatori versati risulti superiore al fabbisogno determinato dall'Organismo nazionale di controllo, il surplus viene accantonato ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV. Viceversa, negli anni in cui i contributi obbligatori versati risultino inferiori al fabbisogno dei CSV, ed anche l'eventuale riserva con finalità di stabilizzazione sia incapiente, le Fondazioni dovranno procedere al versamento di un contributo integrativo, in misura proporzionale al contributo obbligatorio già versato, al fine di assicurare l'allineamento delle disponibilità del Fondo unico nazionale al fabbisogno annuale dei CSV. Le Fondazioni possono altresì versare contributi volontari ulteriori a quelli obbligatori.

Rispetto alla disciplina previgente, basata su di un sistema statico, nel quale le fondazioni bancarie alimentano il volontariato attraverso il contributo obbligatorio, il cui gettito è anelastico rispetto al fabbisogno dei CSV, il decreto in esame recepisce l'esigenza di stabilizzazione del sistema di finanziamento dei CSV espressa nella legge di delega, prevedendo un meccanismo dinamico di alimentazione del Fondo, assicurato non soltanto dai versamenti obbligatori, ma anche dai versamenti integrativi (che, ove ne ricorrano i presupposti per l'attivazione, divengono anch'essi obbligatori per le Fondazioni) e dai versamenti volontari, nella consapevolezza che tale sistema costituisca uno strumento importante di valorizzazione del ruolo del volontariato, il quale è espressione dei valori costituzionali primari della libertà individuale e della solidarietà sociale. Nella prospettiva di dare effettiva attuazione ai richiamati principi costituzionali, il comma 6 prevede, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento alle Fondazioni di origine bancaria che effettuano i versamenti al Fondo unico nazionale (indipendentemente dalla loro natura, siano essi obbligatori, integrativi o volontari) di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per il solo anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Tale disposizione, come esplicitato nel successivo art.102, comma 1, trova copertura attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a regime dall'anno 2017.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Il comma 7 attribuisce all'Organismo nazionale di controllo il compito di stabilire l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche tenendo conto sia del criterio del fabbisogno storico, che del criterio dinamico delle esigenze di promozione del volontariato, nonché il compito di ripartire annualmente e territorialmente le risorse provenienti dalle Fondazioni, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi. La definizione dei criteri di riparto dovrà tenere nel debito conto, da un lato, la provenienza territoriale delle risorse conferite dalle Fondazioni e, dall'altro, esigenze di

perequazione territoriale, al fine precipuo di assicurare l'effettivo soddisfacimento delle finalità di promozione e rafforzamento della presenza e del ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore. L'Organismo nazionale di controllo determina altresì, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere, il fabbisogno occorrente alla copertura delle proprie spese di organizzazione e funzionamento, ivi incluse quelle relative alle proprie articolazioni territoriali (Organismi territoriali di controllo) e quelle relative ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati dagli Organismi territoriali di controllo, nel rispetto di due limiti ben definiti: la quantificazione di tali voci di costo non può eccedere il 5% del totale dei contributi obbligatori versati dalle Fondazioni di origine bancaria; eventuali compensi riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell' Organismo nazionale e degli Organismi territoriali di controllo non possono gravare sulle risorse sul Fondo unico nazionale, in coerenza con quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera f) della legge delega, che prescrive che detti emolumenti debbano essere posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici. Eventuali economie emergenti dalle spese di organizzazione e funzionamento saranno utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del relativo bilancio, riducendo, conseguenzialmente, per un importo equivalente, le somme da destinarsi nell'esercizio successivo alle spese di organizzazione e di funzionamento. Il comma 9 stabilisce altresì il principio della destinazione esclusiva delle risorse del medesimo Fondo alla copertura dei costi del sistema dei CSV.

L'articolo 63 declina le funzioni e i compiti dei centri di servizio per il volontariato, rispondenti alla missione loro assegnata dalla legge n.106/2016 di fornire servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo, con l'obiettivo di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore. Le disposizioni in esso contenute non comportano oneri finanziari.

Gli **articoli 64 e 65** definiscono il nuovo modello di *governance* dei Centri di servizio per il volontariato, in coerenza con il dettato dell'art.5, comma 1, lettera f) della legge di delega, che prevede l'attribuzione delle funzioni di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato ad organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, da costituirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse provenienti dalle fondazioni bancarie finanziatrici. La *governance* del sistema individua un assetto organizzativo incentrato su di un Organismo nazionale di controllo (ONC), avente la natura giuridica della fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dotata di autonomia statutaria e gestionale, sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La fondazione si articola territorialmente (a livello regionale o sovraregionale) in 10 Organismi territoriali di controllo (OTC), privi di autonoma soggettività giuridica.

L'articolo 64 attribuisce all'ONC funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV, che si esplicano attraverso i compiti nel medesimo declinati. Viene inoltre disciplinata la composizione dell'ONC. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le spese di organizzazione e funzionamento dell'ONC gravano sulle risorse del Fondo unico nazionale, alimentato dai contributi delle fondazioni bancarie, come disposto dal precedente articolo 62, comma 8. Analogamente è a dirsi per quanto concerne l'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle funzioni di controllo e vigilanza sull'ONC, per le quali si provvederà con il personale del Ministero, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli di bilanci relativi, rispettivamente, al trattamento economico del personale e all'acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e

responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni”. Inoltre, l’articolo in esame prevede espressamente che per la partecipazione all’ONC non possano essere corrisposti compensi a favore dei membri, gravanti sul Fondo unico nazionale o sul bilancio dello Stato, conformemente a quanto previsto dall’art.5, comma 1, lettera f) della legge delega, che pone l’onere finanziario relativo ad eventuali emolumenti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici.

L’articolo 65 attribuisce agli Organismi territoriali di controllo (OTC) funzioni di controllo dei Centri di servizio per il volontariato nel territorio di riferimento, individuando a tal fine 10 ambiti territoriali, aventi dimensioni regionali o sovraregionali.

Le funzioni di controllo si esplicano attraverso i compiti demandati agli OTC ed individuati nel medesimo articolo; viene inoltre disciplinata la composizione degli OTC. Anche tale disposizione non genera oneri finanziari, poiché anche le spese di organizzazione e funzionamento degli OTC gravano sulle risorse del Fondo unico nazionale, alimentato dai contributi delle fondazioni bancarie, come disposto dal precedente articolo 62, comma 8. Inoltre, l’articolo in esame stabilisce che per la partecipazione all’OTC non possano essere corrisposti compensi a favore dei membri, gravanti sul Fondo unico nazionale o sul bilancio dello Stato.

L’articolo 66 regola il sistema sanzionatorio e gli strumenti di tutela giurisdizionale e, come tale, è insuscettibile di produrre oneri finanziari.

L’articolo 67 prevede l’estensione delle provvidenze creditizie e fideiussorie già previste dalle norme vigenti in favore delle cooperative e i loro consorzi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, specificando che la stessa non determina ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

L’articolo 68 conferisce anche ai crediti derivanti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale e relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale il privilegio generale sui beni mobili del debitore. La disposizione, a carattere civilistico, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 69 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome promuovano l’accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti europei. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 70 comma 1 prevede la possibilità per lo Stato e gli enti territoriali di individuare nella loro autonomia forme e modi per concedere l’utilizzazione non onerosa di propri beni mobili e immobili agli enti del Terzo settore. Poiché lo Stato e gli enti territoriali possono provvedere nell’ambito delle risorse disponibili, la norma in sé non è idonea a generare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

L’articolo 71 al comma 1 prevede una disposizione ordinamentale relativa alle sedi e locali nella disponibilità degli enti di terzo settore. Al comma 2 contempla la possibilità per Stato, le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali di concedere in comodato, entro limiti temporali massimi, a tali soggetti beni mobili ed immobili di loro proprietà, da loro non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle rispettive attività statutarie, ponendo a carico degli enti comodatari l’onere di effettuare sull’immobile, a propria cura e spesa, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile. Il comma 3 consente a Stato regioni ed enti locali e pubblici, operando un migliore coordinamento di disposizioni già in vigore, di concedere beni culturali immobili per l’uso dei quali non è corrisposto alcun canone, a enti del terzo settore per lo svolgimento di specifiche attività di interesse generale a fronte della corresponsione di un canone agevolato e dello svolgimento di interventi di recupero restauro o ristrutturazione e

comunque alla corretta conservazione valorizzazione e gestione del bene e alla pubblica fruizione. Al comma 4 si prevede l'ammissione degli enti del terzo settore a fruire delle facilitazioni già in essere per i privati in caso di costruzione, recupero, restauro adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali di propria pertinenza. Il complesso di tali disposizioni non genera ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il comma 2 fa riferimento a beni non utilizzati per fini istituzionali e comunque rimette agli enti pubblici di riferimento la possibilità di avvalersi della norma previa valutazione della propria situazione e nei limiti delle risorse disponibili; il comma 3 limita la norma ai beni per i quali al momento non è prevista un'entrata (e anzi potrebbe prevedere un'entrata finanziaria pari alla differenza tra il canone agevolato stabilito e l'ammontare delle spese sostenute dagli enti del terzo settore per gli interventi di riqualificazione e recupero); con riferimento al comma 4 la norma esplicita che la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui trattasi deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili per i soggetti privati.

Gli articoli da 72 a 76 contengono disposizioni finanziarie in materia di terzo settore.

L'articolo 72 reca la disciplina relativa alle modalità di funzionamento ed utilizzo delle risorse del nuovo strumento finanziario introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106/2016 (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Tale Fondo è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. L'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge n. 106 del 2016, prevede che il Fondo sia articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro, la seconda di carattere non rotativo con una dotazione di 7,3 milioni di euro. L'articolo 11 della predetta legge prevede che, per l'attuazione della disposizione in esame, sia autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Le iniziative e i progetti potranno essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

La norma al comma 3 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determini annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili e che in attuazione di tale atto di indirizzo le strutture amministrative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuino, all'esito delle procedure a tal fine necessarie, i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo. La norma medesima, contenendo al comma 3 un esplicito richiamo alle risorse finanziarie disponibili, quale limite per l'utilizzo del Fondo in parola, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 dell'articolo in esame prevede che per l'anno 2017 la dotazione della seconda sezione del medesimo Fondo sia incrementata di 45 milioni di euro, laddove la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, salvo che per l'anno 20121, per il quale si prevede un incremento di 2,2 milioni di euro. La copertura della misura in parola è garantita, secondo quanto previsto dal successivo articolo 103, comma 1, dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al già menzionato art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

L'articolo 73 prevede, a decorrere dall'anno 2017, nell'ottica di una migliore gestione e allocazione della spesa conseguente alla previsione contenuta nell'art.9, comma 1 della legge delega

di riforma - la quale demanda ai decreti legislativi, tra l'altro, la disciplina delle misure di sostegno economico a favore degli enti del terzo settore - la confluenza delle risorse finanziarie attualmente destinate al finanziamento degli interventi in materia di Terzo settore, e derivanti dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Gli oneri annui relativi a detti interventi ammontano a 21,96 milioni di euro, come derivanti dalle relative norme istitutive, individuate nel comma 1 dell'articolo:

- a) articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;
- b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n.438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;
- c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;
- d) articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 2000, n.383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro.

Il comma 2 dell'articolo raggruppa diversamente le risorse di cui al comma 1, specificandone le finalità: lett. a) risorse per il sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato (di cui alla lettera a) del comma1); lett. b) risorse per il sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale (di cui alle lettere b) e d) del comma 1); lett. c) contributi per l'acquisto di autoambulanze autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (di cui alla lettera c) del comma 1).

Anche tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli articoli 74, 75 e 76 determinano le finalità e le modalità di impiego delle risorse di cui al precedente articolo 73, comma 2, lettere a), b) e c), senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 77 prevede la possibilità, al fine di favorire il finanziamento e il sostegno del Terzo Settore, di emettere specifici "titoli di solidarietà" la cui raccolta deve essere destinata ad impieghi a favore di enti del Terzo Settore. Gli emittenti possono erogare a titolo di liberalità ad enti del Terzo Settore almeno una quota pari allo 0,6% dei titoli emessi, a fronte di tali erogazioni liberali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50%. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento prodotti da tali titoli sono soggetti alla ritenuta agevolata di cui all'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.

Ai fini della stima dei possibili effetti di gettito, non esistendo fonti di dati a riguardo, sono stati utilizzati i dati forniti dagli operatori del settore che ipotizzano un importo annuo di titoli collocati per 240 milioni di euro di cui grant based per 220 milioni di euro.

Considerando una durata media dei titoli pari a 36 mesi, un tasso fisso lordo annuo dell'1% (in linea con le condizioni di tasso indicate in normativa) ed una percentuale di devoluzione media dello 0,5% si stimano:

- interessi annui per ogni emissione della durata di 36 mesi pari a 2,4 milioni di euro ai quali, a normativa proposta, corrisponderebbero ritenute al 12,5% per 300.000 euro rispetto ad una ritenuta a legislazione vigente di 624.000 euro al 26% da cui una perdita di gettito di 324.000 euro, tenendo conto delle successive emissioni la perdita di gettito si stima di 648.000 euro il secondo anno e 972.000 euro a regime dal terzo esercizio;

IMPATTO FISCALE	1° anno	2° anno	3° anno
Importo interessi	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		2.400.000	2.400.000
			2.400.000

Totale interessi	2.400.000	4.800.000	7.200.000
Ritenuta fiscale su interessi 12,50%	300.000	600.000	900.000
Ritenuta fiscale su interessi 26%	624.000	1.248.000	1.872.000
minor entrate fiscali da ritenuta interessi (euro)	-324.000	-648.000	-972.000

- erogazioni liberali per circa 1,1 milioni di euro (220 mln di euro X 0,5%) da cui un corrispondente credito di imposta al 50% per circa 183.000 euro il primo anno, 367.000 euro il secondo anno e 550.000 euro a regime dal terzo anno.

Importo erogazione liberale	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Credito d'imposta simil art bonus (50%)	-183.333	-366.667	-550.000
Credito di imposta (euro)	-183.333	-366.667	-550.000

Per ciò che concerne l'esenzione ai fini dell'imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie relative ai depositi titoli di solidarietà (2 per mille dell'importo), di cui al comma 15, si ha una perdita di gettito pari a circa -0,48 milioni di euro per il primo anno (240 milioni x 2/1000), -0,96 mln di euro per il secondo anno e -1,44 mln. di euro dal il terzo anno.

La normativa nel suo complesso produce i seguenti effetti di cassa, considerando l'entrata in vigore dal 2018:

	2018	2019	2020
Ritenute su interessi	-0,3	-0,7	-1,0
Credito d'imposta	-0,2	-0,4	-0,6
Imposta di bollo	-0,5	-1,0	-1,4
Totale	-1,0	-2,1	-3,0

Milioni di euro

Con l'**articolo 78** si disciplina il regime fiscale del c.d. "social lending" di cui alla sezione IX del Provvedimento della Banca d'Italia, emanato l'8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per omogeneità di lettura dei relativi effetti finanziari, si procede alla disamina delle disposizioni di cui agli **articoli 79, 80, 84, 85, 86**, riguardanti il regime fiscale ai fini delle imposte dirette degli enti del Terzo settore diversi dalle società che assumono la qualifica di impresa sociale.

La normativa in esame ai fini delle imposte sui redditi è caratterizzata dalle seguenti disposizioni di carattere fiscale, con decorrenza dal 2018 relativamente alla deduzione delle erogazioni liberali e si suppone dal 2020 per l'applicazione degli altri regimi fiscali:

- Regime opzionale di determinazione del reddito per gli enti del Terzo Settore (art. 80): tutti gli enti del Terzo Settore così come individuati dallo specifico codice, diversi dalle imprese sociali, possono optare per la determinazione del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio delle attività il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
 - a) attività di prestazioni di servizi:
 - proventi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
 - proventi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
 - proventi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
 - b) altre attività:
 - proventi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
 - proventi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
 - proventi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

Alcuni enti del Terzo Settore possono avvalersi di un regime forfetario con le seguenti modalità:

- Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle OdV (artt. 84 e 86):
 - il regime forfetario è applicabile se i ricavi percepiti, ragguagliati ad anno, non superano *130.000 euro*;
 - i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte dall'ente sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
 - il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività dell'*1* per cento;
- Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle APS (art 85 e 86):
 - il regime forfetario è applicabile se i ricavi percepiti, ragguagliati ad anno, non superano *130.000 euro*;
 - i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte dall'ente sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
 - il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del *3* per cento;

E' previsto che gli enti del Terzo Settore possano mantenere il previgente regime (artt. 80 e 86).

Ai fini della stima dei possibili effetti di gettito sono stati utilizzati i seguenti archivi:

- le dichiarazioni dei redditi presentate dagli Enti non Commerciali (da parte di circa 148 mila soggetti, che comprende anche le dichiarazioni presentate dalle ONLUS, circa 12 mila);
- un archivio di dati relativo al Terzo Settore, ottenuto attraverso l'integrazione di varie fonti, composto da oltre 387 mila soggetti;
- dall'integrazione degli archivi sono state escluse – secondo la norma - le imprese sociali, specificatamente individuate (circa 1000) nonché le associazioni sportive dilettantistiche (oltre 20 mila), in quanto nei loro confronti dovrebbe restare il vigente regime di determinazione forfetaria del reddito;
- sono stati inoltre esclusi tutti i soggetti le cui attività non si ritengono afferire al Terzo Settore, così come specificato dal Codice del Terzo Settore (Parte II, Titolo I, Capo I, art. 4 co. 2).

Per quanto riguarda i soggetti di cui al Titolo V, Capo I (OdV) e Capo II (APS), sulla base di quest'ultimo archivio il numero dei soggetti potenzialmente interessati alle modifiche in materia fiscale è pari rispettivamente a oltre 41 mila nel caso degli enti ed associazioni di promozione sociale ed a oltre 16 mila nel caso delle organizzazioni di volontariato.

Tuttavia solo una parte di tali soggetti, ad oggi, risulta avere presentato una dichiarazione dei redditi UNICO2016 Enti Non Commerciali (dati provvisori), in particolare si tratta di:

- 4.756 Associazioni di Promozione Sociale
 - 964 Organizzazioni di Volontariato
 - quasi 35 mila soggetti che rappresentano tutti gli “altri enti del Terzo Settore” (di cui all'articolo 80). Come detto, questo insieme di contribuenti è stato definito escludendo quei soggetti le cui attività non si ritengono afferire al Terzo Settore, in particolare: fondazioni bancarie, formazioni/associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categoria economica, associazioni di datori di lavoro e pubbliche amministrazioni ivi compresa l'istruzione.
- A loro volta solo una parte di tali soggetti determinerebbe una variazione di gettito IRES secondo il novello regime fiscale previsto nel testo esaminato, tenendo anche conto del regime transitorio e della sostanziale abolizione dell'aliquota ridotta del 50% per i soggetti del Terzo Settore che non siano enti ecclesiastici.

Per i primi 2 anni (2018 e 2019), il nuovo regime fiscale non troverà applicazione nelle more dell'iter previsto per la concessione dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 100, comma 9 (art. 103 c. 3).

- Per quantificare gli effetti di gettito ai fini IIDD imputabili alla norma fiscale in esame è stata effettuata una specifica micro simulazione in capo a tre distinti gruppi di soggetti, tenendo in debita considerazione che i regimi fiscali proposti sono opzionali.
 - Per le OdV (Organizzazioni di Volontariato):
 - sulla base del codice attività sono stati individuati i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi per poter applicare i differenti coefficienti di redditività previsti per questo settore (art. 80);
 - sono stati esclusi i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte dall'ente;
 - è stato ricalcolato il reddito d'impresa, applicando il coefficiente di redditività previsto dalla nuova norma fiscale (art. 80);
 - applicazione del regime forfetario nel limite di 130.000 euro di ricavi in caso di possibilità.
 - Per le APS (Associazioni di Promozione Sociale):
 - sulla base del codice attività sono stati individuati i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi per poter applicare i differenti coefficienti di redditività previsti per questo settore (art. 80);
 - sono stati esclusi i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte dall'ente;
 - è stato calcolato il nuovo reddito d'impresa, applicando il coefficiente di redditività previsto dalla nuova norma fiscale (art. 80);
 - applicazione del regime forfetario nel limite di 130.000 euro di ricavi in caso di possibilità.
 - Infine, nei confronti di tutti gli altri enti del Terzo Settore, individuati secondo i criteri sopra esposti, si è proceduto nel seguente modo:

- sono stati considerati i proventi da esercizio di attività commerciale (contabilità ordinaria e semplificata);
 - sulla base del codice attività sono stati individuati i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi per poter applicare i differenti coefficienti di redditività previsti per questo settore (art. 80);
 - è stato ricalcolato il reddito d'impresa applicando i coefficienti previsti dalla nuova norma fiscale (art. 80), reddito al quale è stato poi aggiunto l'ammontare dei componenti positivi di reddito relativi a plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e proventi immobiliari che non costituiscono bene strumentale per il reddito d'impresa.
- Con specifico riferimento al regime di cui all'articolo 80, esso presenta notevoli somiglianze con l'attuale regime di cui all'articolo 145 TUIR, destinato a non essere più applicabile ai soggetti del terzo settore: a tal riguardo si evidenzia peraltro come tale *regime forfetario degli enti non commerciali* risulti poco appetibile e sia attualmente scelto da pochi soggetti (circa 1.300 nel 2014, con ricavi per circa 32 milioni di euro e circa 2.000 soggetti nel 2015, con ricavi per circa 44 milioni di euro).
 - Sulla base della specifica elaborazione e tenuto conto che:
 - i regimi fiscali proposti dalla norma in esame per gli enti del Terzo Settore sono opzionali;
 - l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore (art. 89 c. 4) comporta la non applicabilità dell'art. 6 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 in base al quale è prevista la riduzione dell'imposta al 50% (fatta eccezione per gli enti ecclesiastici);
 l'eventuale adozione del nuovo regime da parte degli enti del Terzo Settore, che rispondono alle condizioni previste dal testo in esame, appare nel complesso più onerosa per il contribuente. Una perdita di gettito di circa **-6 milioni di euro** da parte di 5.800 soggetti a fronte di un minor reddito di impresa teorico pari a quasi 72 *milioni di euro*, dall'altro un maggiore gettito teorico da parte di oltre 26 mila soggetti per quasi **12 milioni di euro** (quasi tutti i soggetti in parola infatti godono della aliquota IRES agevolata al 50% e a parità di condizioni subiscono un aggravio IRES dall'abolizione della aliquota agevolata).
 - In considerazione poi del numero di soggetti potenzialmente interessati - tenuto altresì conto dei limiti di fatturato (130 mila euro) per poter usufruire del regime agevolato forfetario - ad un ingresso nel Terzo Settore oppure ad un incremento della quota di attività commerciale, è possibile assumere un incremento del volume di affari con un conseguente effetto "spiazzamento". A fronte di un incremento degli affari, infatti, da parte degli enti del Terzo Settore (comprese le APS e OdV), si potrebbe ipotizzare una contestuale riduzione degli stessi da parte di soggetti commerciali che attualmente trattano prodotti attinenti a quelli commercializzabili dal Terzo Settore.
 A tale proposito in via prudenziale sono state effettuate due distinte stime:
 - la prima relativa ai contribuenti i quali godono del regime più vantaggioso, le APS e le OdV:
 - è stato possibile ipotizzare un incremento del fatturato commerciale (circa 49,6 *milioni di euro*) attualmente in capo alle APS e OdV (UNICO2016 Enti Non Commerciali) che già adesso hanno attività commerciali, per la parte capiente fino a 130 mila euro, a fronte di un analogo decremento per soggetti operanti al di fuori del Terzo Settore.
 - Sempre in via prudenziale si è ipotizzato che *un quarto* delle APS e delle OdV non abbinate con l'archivio degli enti non commerciali (quasi 13.000 soggetti) comunque sia interessata ad intraprendere una attività commerciale sia pure residua, secondo il regime forfetario.

- Secondo questa ipotesi attribuendo loro il ricavo medio dei soggetti abbinati (circa 19 mila euro) si otterrebbe un importo complessivo di proventi da “spiazzamento” pari a circa $(246,8 + 49,6) \cdot 296$ milioni di euro.
- Applicando l’aliquota piena del 24% ed una redditività del 20% si può quantificare una perdita di gettito da parte di soggetti commerciali che attualmente trattano prodotti attinenti a quelli commercializzabili dal Terzo Settore per circa $296 \cdot 20\% \cdot 24\% = -14,2$ milioni di euro: a fronte di tale riduzione di gettito si deve rilevare un incremento di gettito da parte dei soggetti che sono presenti o che “entreranno” nel reddito forfetario pari a circa $296 \cdot 3\% \cdot 24\% = 2,1$ milioni di euro. Pertanto la perdita netta di gettito derivante dalla potenziale estensione dell’attività da parte dei soggetti del Terzo Settore APS e OdV a scapito di soggetti commerciali è di circa **-12,1 milioni di euro**.
- la seconda stima è relativa agli altri enti del terzo settore:
 - è stato stimato un potenziale incremento del fatturato commerciale (quasi $35.000 \cdot 19.000 / 1000 = 665,4$ milioni di euro) in capo agli altri enti del terzo settore non abbinati con UNICO2016 Enti non commerciali, assumendo come proxy del numero degli enti potenzialmente interessati ad una nuova attività commerciale, sia pure residua e nei limiti di 130 mila euro, il numero di enti che già adesso hanno attività commerciali, diversi dalle APS e dalle OdV (circa 34,6 mila), ed attribuendo loro il ricavo medio dei soggetti abbinati (oltre 19 mila euro), nei limiti di proventi fino a 130 mila euro, a fronte di un analogo decremento per soggetti operanti al di fuori del Terzo Settore, con conseguente effetto “spiazzamento”;
 - applicando l’aliquota piena del 24% ed una redditività del 20% si può quantificare una perdita di gettito da parte di soggetti commerciali che attualmente trattano prodotti attinenti a quelli commercializzabili dal Terzo Settore per circa $665,4 \cdot 20\% \cdot 24\% = -31,9$ milioni di euro: a fronte di tale riduzione di gettito si deve rilevare un incremento di gettito da parte dei soggetti (altri enti del terzo settore) che potrebbero entrare nel “business” pari a circa $665,4 \cdot 6\% \cdot 24\% = 9,6$ milioni di euro, laddove l’aliquota di redditività del 6% è intermedia tra quella del primo scaglione per l’attività di servizi (7%) e quella del primo scaglione per le altre attività (5%).
 - Pertanto la perdita netta di gettito derivante dalla potenziale estensione dell’attività da parte dei soggetti del Terzo Settore non APS e OdV e attualmente non esercenti attività commerciali a scapito di soggetti commerciali è di circa **-22,4 milioni di euro**.
- Nel complesso, la variazione di gettito di competenza IRES annua dal 2020, per la modifica dei regimi di determinazione del reddito di impresa, potrebbe essere pari a circa $(-6 + 12 - 12,1 - 22,4)$ **-28,5 milioni di euro**.

Di competenza, in milioni di euro, l’andamento complessivo del gettito è pertanto il seguente, (decorrenza 2018 per erogazioni liberali, decorrenza 2020 per il resto):

	2018	2019	2020	2021	2022ss
Nuovi regimi	0	0	6	6	6
Spiazzamento	0	0	-34,5	-34,5	-34,5
Totale	0	0	-28,5	-28,5	-28,5

Di cassa, in milioni di euro, l'andamento complessivo del gettito è il seguente:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023ss
Totale	-	0	0	-49,8	-28,5	-28,5

L'articolo 81 introduce un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore finalizzate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai suddetti enti del Terzo settore ed utilizzati da questi per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 svolte con modalità non commerciali. Il credito di imposta è pari al 65 per cento e al 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate rispettivamente dalle persone fisiche e dagli enti o società.

Il credito di imposta spettante è concesso nel limite del 15 per cento del reddito imponibile per le persone fisiche e per gli enti non commerciali, mentre per i titolari di reddito di impresa detto limite è stabilito nella misura del 5 per mille dei ricavi annui.

La normativa proposta stabilisce, altresì, che il credito d'imposta spettante sia utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

Dai dati forniti dall'Agenzia del Demanio relativi ai cespiti del patrimonio disponibile dello Stato con situazione occupazionale "libero" risulta un portafoglio di circa 950 immobili con un valore di circa 296 milioni di euro ed una superficie di circa 606 mila metri quadrati.

Valutando i risultati applicativi di norme simili, si ritiene che non più del 3% di tale patrimonio potrà essere oggetto di donazioni liberali; per questa ragione si ipotizza che per ogni anno di applicazione della norma potranno essere coinvolti fino a 28 immobili, per un valore immobiliare complessivo pari a circa 8,8 mln di euro ed una superficie lorda di circa 17.700 mq.

Applicando i parametri di settore utili all'individuazione di un costo per ristrutturazione sul portafoglio così ottenuto si individua un fabbisogno di circa 20 mln di euro (1.162 €/mq).

Dai dati dichiarativi dei contribuenti circa le erogazioni effettuate per l'Art Bonus e relativi all'anno d'imposta 2015, risulta che la quota parte riferibile alle persone fisiche è pari al 9,4 per cento e al 90,6 per cento per le altre tipologie di contribuenti.

Secondo i dati dell'Agenzia del Demanio, estendendo l'analisi a tutto il patrimonio immobiliare del settore pubblico coinvolti dalla proposta normativa risulta un numero di immobili pari a 112 per un costo complessivo di ristrutturazione pari a 80 milioni di euro ed un credito di imposta stimato di circa 4,9 milioni di euro per le persone fisiche ($80 \times 9,4\% \times 65\%$) e 36,2 milioni di euro per le altre tipologie di contribuenti ($80 \times 90,6\% \times 50\%$).

Si ipotizza inoltre che tali erogazioni liberali risultino sostitutive di altre per le quali i soggetti avrebbero comunque fruito delle vigenti detrazioni al 26 per cento, se persone fisiche, o deduzioni (aliquota IRES media stimata del 17,5 per cento) se appartenenti ad altre tipologie di contribuenti, e che tali somme siano pari al 50 per cento di quelle sopra calcolate e quindi pari a 40 milioni di euro.

Di competenza, ai fini della stima del Social Bonus, considerando che la quota riferibile alle persone fisiche è pari al 9,4 per cento, si stima un credito di imposta pari a 3,9 milioni di euro per le persone fisiche e conseguentemente di circa 29,9 per le altre tipologie di contribuenti.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore nel 2018, considerando un acconto pari al 75 per cento e considerando che il credito di imposta deve essere fruito in 3 quote annuali di pari importo, risulta il seguente (milioni di euro):

	2018	2019	2020	2021	2022ss
IRES	0	-10,0	-26,9	-39	-29,9
IRPEF	0	-1,1	-3,5	-5,1	-3,9
Totale	0	-11,1	-30,4	-44,1	-33,8

L'articolo 82 in materia di imposte indirette e tributi locali stabilisce che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito. Inoltre, il comma 5, prevede l'esenzione per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del terzo settore dall'imposta di bollo. Infine il comma 10 stabilisce l'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per tutti gli atti e i provvedimenti relativi agli enti in parola.

Al riguardo, con riferimento agli aspetti finanziari si stima che le disposizioni in esame non determinano effetti considerato che già a legislazione vigente tali soggetti possono beneficiare di analoghe agevolazioni.

Il comma 4 stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi di o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. Dal punto di vista strettamente finanziario si stima che la disposizione comporti una perdita di gettito di circa 20 milioni di euro su base annua.

Il comma 3 prevede l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore. Al riguardo si fa presente che, seppure sia prevista attualmente una tassazione proporzionale di registro del 3% per ciò che concerne le fusioni tra gli enti non commerciali, tale tassazione è limitata alle sole fusioni tra enti non appartenenti - per legge, regolamento o statuto - alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale. La misura fissa, invece, già si applica alle operazioni di riorganizzazione attuate tramite operazioni di fusioni tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (circolare n. 2/E/2014, Agenzia delle Entrate).

Dall'elaborazione dell'Archivio del Registro anno d'imposta 2015, incrociando i dati con i codici fiscali degli enti del terzo settore (perimetro già utilizzato nell'ambito della ridefinizione del reddito imponibile per le imposte dirette): sono risultati solo tre soggetti che hanno effettuato operazioni di fusione o scissione, dei quali un solo soggetto nell'anno di riferimento ha effettuato una operazione pagando un'imposta di registro pari al 3%, peraltro di importo irrisorio. Pertanto si stima che il comma in esame, comporta effetti finanziari di trascurabile entità considerando preponderante la fusione tra enti simili per struttura organizzativa.

Il comma 6 stabilisce l'esenzione dall'IMU e dalla TASI per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ed altre. Al riguardo si evidenzia che data la coincidenza dei soggetti esentati ai fini IMU/TASI con quelli indicati all'art. 73, comma 1, lett. c) del DPR n. 917 del 1986 per il comma in esame non si ascrivono effetti finanziari poiché si avrebbe un ambito applicativo coerente con le vigenti agevolazioni.

Il successivo comma 7 prevede la facoltà per gli enti territoriali di deliberare nei confronti degli stessi soggetti riduzioni o esenzioni per i tributi di loro pertinenza, diversi da IMU e TASI. Al riguardo, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una facoltà.

Il comma 8 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre la riduzione o l'esenzione dall'IRAP per gli enti del terzo settore. Al riguardo non si ascrivono effetti alla disposizione in esame in considerazione del fatto sia che trattasi di una facoltà e sia del fatto che qualora le Regioni o le Province autonome dovessero attuare tale previsione dovrebbero reperire nei propri bilanci le risorse a copertura dei relativi oneri che si determinerebbero.

L'articolo 83 in tema di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali introduce l'aliquota del 30% per quanto riguarda la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro a favore degli Enti del terzo settore per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'aliquota è elevata al 35% per gli oneri sostenuti dal contribuente qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore delle organizzazioni di volontariato. Dispone inoltre che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società siano deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Le liberalità erogate sono deducibili, nei limiti di 100.000 euro per periodo d'imposta, con la possibilità di spostare nei quattro anni successivi la fruizione dell'eccedenza in caso di incapacienza. Pertanto le persone fisiche possono optare per la deducibilità di tali oneri.

Si prevede altresì l'abrogazione di alcune delle vigenti detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.

Per quanto concerne le persone fisiche la normativa vigente prevede per le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) un'aliquota di detrazione del 26%, mentre è prevista un'aliquota del 19% per quanto concerne le erogazioni a favore delle associazioni di promozione sociale. Inoltre la normativa vigente prevede una deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute con un limite di 70 mila euro e 10% del reddito complessivo e dei contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo nella misura massima del 2 per cento del complessivo.

Sulla base dei dati alle dichiarazioni presentate nell'anno d'imposta 2016 risulta per le sopracitate erogazioni un ammontare di spese detraibili di circa 217,4 milioni di euro e un ammontare di spese deducibili di circa 245,3 milioni di euro.

Sulla base dei dati relativi al Terzo Settore si stima che la percentuale delle associazioni di volontariato sia pari al 10%.

Ai fini della stima si ipotizza che una quota residuale di soggetti opti per la deducibilità. Applicando le aliquote differenziate del 30% e del 35% rispettivamente per gli enti del Terzo settore e per le associazioni di volontariato e confrontando con le vigenti aliquote di detrazione e considerando le aliquote marginali per quanto riguarda gli oneri deducibili, si stima una variazione di gettito Irpef complessiva di circa -12,2 milioni di euro e +3,6 e +1,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Per quanto riguarda le persone non fisiche:

In via generale si evidenzia come sia presente nella dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES un unico campo omnicomprendivo relativo alle deduzioni dal reddito di impresa per erogazioni liberali;

In tale campo i contribuenti indicano quanto loro spettante a titolo di deduzioni ex articolo 100 comma 2 TUIR (oneri di utilità sociale), che comprende numerose fattispecie;

A titolo prudenziale si ipotizza che la normativa proposta sia suscettibile di aumentare le erogazioni liberali dedotte di un importo pari al 20% di quanto già complessivamente dichiarato (circa 175 milioni di euro da parte di oltre 11 mila soggetti, dati provvisori);

Ne consegue una perdita di gettito di circa $175 \times 20\% \times 24\% = -8,4$ milioni di euro.

La norma modifica inoltre il limite della detrazione del 19 per cento dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

La normativa vigente prevede un limite di contributi detraibili di 1.291,14 euro.

La proposta in esame determina il nuovo limite di detraibilità per un importo non superiore a 1.300 euro.

Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016 risulta che i soggetti che si distribuiscono nell'intorno del limite di spesa vigente di 1.291,14 euro sono circa 9 mila.

Ipotizzando che tutti i soggetti usufruiscano dell'innalzamento del limite di spesa a 1.300 euro si stima una perdita Irpef di competenza annua di circa -0,02 milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018, si stima il seguente andamento di cassa complessivo:

	2018	2019	2020
IRPEF	0	-21,4	-12,2
Addizionale regionale	0	+3,6	+3,6
Addizionale comunale	0	+1,8	+1,4
IRES	0	-14,7	-8,4
Totale	0	-30,7	-15,6

in milioni di euro

EFFETTI FISCALI ASCRIVIBILI ALLA RIFORMA:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023ss
Titoli di solidarietà	-1,0	-2,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Nuovi regimi fiscali per gli ETS	-	0	0	-49,8	-28,5	-28,5
Social Bonus	0	-11,1	-30,4	-44,1	-33,8	-33,8
Esenzione registro atti traslativi	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Detrazioni e deduzioni	0	-30,7	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
Totale	-21,0	-63,9	-69,0	-132,5	-100,9	-100,9

Milioni di euro

L'articolo 87 disciplina gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per gli enti del Terzo settore: trattandosi di una norma che pone obblighi specifici a carico di enti di diritto privato, non sono rinvenibili nella stessa nuovi o omaggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 88 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 82, commi 7 e 8 ed 85, commi 2 e 4 possono essere applicate nei soli limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. In ragione del suo contenuto, la norma non genera effetti di spesa a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 89 contiene disposizioni di coordinamento normativo volte a salvaguardare l'effettiva applicazione delle norme fiscali del Codice agli enti del Terzo settore: la sua portata specificamente regolatoria non genera effetti di spesa a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 90 affida all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore i controlli sulle fondazioni del terzo settore di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile, già in capo all'autorità governativa (o a quella regionale nel caso in cui riconoscimento della persona giuridica fosse di competenza di quest'ultima). Trattandosi di attività di controllo, anche in questo caso non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, fatti salvi quelli già quantificati di cui all'articolo 53 comma 3.

L'articolo 91 prevede a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi degli enti specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in caso di distribuzioni di utili e avanzi di gestione in divieto alla legge, di devoluzione irregolare del patrimonio residuo degli enti, di illegittimo utilizzo di denominazioni o acronimi riservati agli enti del terzo settore. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, mentre le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle sanzioni dovranno essere definite con apposito provvedimento.

L'articolo 92 individua i compiti di monitoraggio, vigilanza e controllo attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le competenze delle Amministrazioni interessate

sulla verifiche di conformità delle attività di interesse generale alle specifiche norme che ne disciplinano l'esercizio. In attuazione dell'art. 7 comma 5 della legge delega, si prevede che le Amministrazioni provvedano nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 93 individua specificamente gli ambiti e le finalità dei controlli sugli enti del terzo settore, con particolare riferimento a quelli posti in essere dall'Ufficio del Registro unico competente per territorio e quelli di competenza delle Amministrazioni centrali e territoriali relativamente alle risorse da queste ultime erogate e ai beni concessi, nonché, per quanto riguarda il comma 5, quelli posti in essere dalle reti associative e dai CSV su apposita autorizzazione ministeriale. La disposizione, meramente ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, considerate le previsioni di cui all'articolo 53 riguardanti le risorse utilizzabili per il funzionamento degli Uffici del registro unico, di cui all'articolo 62 relative al finanziamento dei CSV, di cui all'art. 72 co. 1 sull'accesso al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale da parte delle Reti associative di cui all'art. 41 e la generale previsione secondo cui le Amministrazioni centrali fanno fronte ai compiti di cui alla legge 106 senza maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 94 prevede disposizioni in materia di controlli fiscali posti in essere dall'Amministrazione finanziaria, cui la stessa è tenuta a fare fronte per mezzo delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 95 prevede nello specifico ulteriori compiti di vigilanza in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai quali esso è chiamato a far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 96 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza controllo e monitoraggio, le forme di raccordo con le altre amministrazioni interessate, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione alla vigilanza delle reti associative, le forme di vigilanza su queste ultime. Al medesimo decreto è demandata altresì la fissazione dei criteri per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli delle relative risorse finanziarie, quantificate in 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019. Anche tale misura trova la sua copertura finanziaria secondo quanto previsto dal successivo articolo 103, comma 1, nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al già menzionato art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

L'articolo 97 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia con il compito di coordinare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera q) della legge delega, in raccordo con i Ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore. In particolare la Cabina di regia coordina l'attuazione del codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida; promuove le attività di raccordo con le Amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema; monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la norma prescrive che all’attuazione della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 98 apporta alcune modifiche al codice civile in materia di trasformazioni degli enti a carattere associativi e fondativi. Anche in questo caso trattasi di disposizioni ordinamentali senza effetti di spesa.

L’articolo 99 introduce alcune modifiche al decreto legislativo 178/2012 recante disposizioni di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, riguardanti l’iscrizione della stessa nel registro Unico del terzo settore e al comma 4 la sostituzione della denominazione “Onlus” con la denominazione “Enti del terzo settore non commerciali”; la norma non produce effetti di spesa.

L’articolo 100 è norma ordinamentale priva di effetti di spesa.

L’articolo 101 prevede alcune disposizioni transitorie volte a garantire situazioni di continuità nelle more dell’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi. In particolare, il comma 11 prevede l’incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile. Nello specifico l’incremento è pari a 125 milioni di euro per l’anno 2017, di 79 milioni di euro per l’anno 2018, di 45,5 milioni di euro per l’anno 2019, di 40,4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 8,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Anche tale misura trova la sua copertura finanziaria secondo quanto previsto dal successivo articolo 103, comma 1, nella corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al già menzionato art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

L’articolo 102 individua le disposizioni abrogate per effetto dell’entrata in vigore del Codice o delle ulteriori disposizioni di attuazione, senza effetti di spesa.

L’articolo 103 individua la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al presente Codice nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a porre in essere le necessarie variazioni di bilancio e prevede a chiusura la necessaria clausola di invarianza finanziaria. Nella tabella sottostante sono riportati in dettaglio gli effetti finanziari complessivi ascrivibili al provvedimento in commento, già esplicitati nei singoli articoli di riferimento, la cui sommatoria corrisponde alla quantificazione contenuta nell’articolo di che trattasi:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023ss
Registro	0	-25	-20	-20	-14,7	-20	-20
Credito di imposta per FOB	0	-15	-10	-10	-10	-10	-10
Fondo	-45	-20	-20	-20	-2,2	-20	-20
Autocontrollo	0	0	-5	-5	-5	-5	-5
Titoli di solidarietà	0	-1	-2,1	-3	-3	-3	-3
Nuovi regimi fiscali per gli ETS	0	-	0	0	-49,8	-28,5	-28,5
Social Bonus	0	0	-11,1	-30,4	-44,1	-33,8	-33,8
Esenzione registro atti traslativi	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20

Detrazioni e deduzioni	0	0	-30,7	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
Servizio civile	-125	-79	-45,5	-40,4	0	-8,5	-8,5
Totale	-170	-160	-164,4	-164,4	-164,4	-164,4	-164,4

Milioni di euro

Infine, l'**articolo 104** reca le disposizioni relative all'entrata in vigore.